



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**



Autorità Nazionale Competente
Minerali Responsabili

*Decreto legislativo n. 132/2021, articolo 2
Regolamento (UE) 2017/821 minerali e metalli
originari di zone di conflitto o ad alto rischio*

Conflict Minerals - Pillola informativa n.1

Il Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio



export
compliance
consulting



Il Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio [d'ora in poi: «il Regolamento»] è la principale normativa europea sui cosiddetti «Conflict Minerals».

Stabilisce gli «obblighi in materia di **dovere di diligenza** nella **catena di approvvigionamento** per gli **importatori dell'Unione** di **stagno, tantalio e tungsteno**, dei **loro minerali**, e di **oro** [acronimo internazionale: «**3TG**»] originari di **zone di conflitto o ad alto rischio**».

Entrata in vigore: **1° gennaio 2021**.

Caratteristiche tipiche dei Regolamenti dell'Unione Europea

- **Portata generale:** generali e astratti > pongono regole indirizzate agli Stati Membri e alle persone fisiche e giuridiche;
- **obbligatorietà:** obbligatori in tutti i loro elementi > non possono essere applicati in modo selettivo o incompleto;
- **diretta applicabilità:** *self-executing* > vengono applicati in assenza di atti di recepimento;
- **efficacia diretta:** producono effetti immediati in tutti gli Stati Membri.



1. I **considerando** che hanno portato all'adozione del Regolamento
2. L'**ambito oggettivo e di applicazione**, definizioni
3. Gli **obblighi** a carico degli importatori dell'Unione
4. I **controlli ex post** sugli importatori
5. Le norme applicabili in caso di **infrazione**, **sanzioni** e **misure correttive**
6. Gli **allegati** al Regolamento.



All'interno dei «considerando» (i.e., le premesse) troviamo racchiusi **i principi alla base del Regolamento.**

Le aree ricche di risorse minerarie incluse nel Regolamento, ovvero quelle **colpite da conflitti e/o ad alto rischio**, sono caratterizzate dal frequente verificarsi di fenomeni riguardanti **violazioni dei diritti umani** (lavoro minorile, violenze fisiche e sessuali, privazione della libertà, trasferimento forzato o scomparsa di persone, distruzione di luoghi di rilevanza spirituale o culturale, ecc.).

Pur rappresentando un notevole potenziale di sviluppo, le risorse naturali di 3TG di tali zone possono quindi dare origine a controversie laddove **i proventi del loro sfruttamento servano a finanziare gruppi armati e forze di sicurezza**, che sono i primi attori di tali conflitti.

Inoltre, essendo potenzialmente presenti nei prodotti di consumo, **i 3TG possono creare un nesso inconsapevole tra i consumatori dell'Unione e i conflitti presenti in territori esterni all'Unione.** Il Regolamento ha inteso introdurre una **responsabilità a carico degli operatori economici dell'Unione**, prevedendone l'obbligo di rendere conto dei loro eventuali legami con attività legate all'estrazione e/o al commercio di 3TG originari di aree di conflitto o ad alto rischio.



A costoro è dunque imposto l'**esercizio del dovere di diligenza** nella catena di approvvigionamento: si tratta di **un processo costante, proattivo e reattivo** attraverso il quale gli operatori economici del settore **controllano e gestiscono i loro acquisti e le loro vendite**, al fine di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo e la propria estraneità ai conflitti o agli effetti negativi ad essi conseguenti.

Obiettivo dell'Unione Europea è infatti realizzare l'iniziativa dell'**Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico** [d'ora in poi: «**OCSE**»] che mira a promuovere l'**approvvigionamento responsabile di 3TG originari delle aree di conflitto**.

Per questo è stata adottata la **Guida OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio** [d'ora in poi: «**Guida OCSE**»].

All'interno del panorama commerciale globale, il Regolamento costituisce pertanto un importante strumento di contrasto delle attività illecite volte a finanziare l'insorgere di conflitti violenti o ad alimentarli e, più in generale, vuole contribuire alla **lotta contro la corruzione**, al **rafforzamento delle frontiere** e all'offerta di **formazione alle popolazioni locali e ai loro rappresentanti**, al fine di mettere in luce gli eventuali abusi perpetrati ai loro danni.



Un aspetto importante riguarda le **fonderie** e le **raffinerie**, che costituiscono di fatto l'ultimo anello della catena di approvvigionamento in cui è possibile, con relativa facilità, **garantire il rispetto del dovere di diligenza** mediante la raccolta, la comunicazione e la verifica dell'origine dei 3TG e della loro catena di custodia.

Terminata questa fase di trasformazione, può effettivamente essere molto difficile – se non addirittura impossibile – risalire all'**origine** dei minerali e metalli da esse lavorati. Lo stesso discorso vale inoltre per i 3TG riciclati (che hanno attraversato ulteriori fasi del processo di trasformazione).

Per agevolare l'esercizio del dovere di diligenza richiesto agli importatori, dunque, si ritiene utile che gli operatori economici possano avvalersi di un **elenco delle fonderie e raffinerie** interessate dai processi di lavorazione dei 3TG (il compito di stilarlo e gestirlo è stato attribuito alla Commissione Europea emanatrice del Regolamento) e avere accesso alle **risultanze degli audit di terza parte** svolti nei confronti delle stesse, come previsto dal Regolamento.



Il Regolamento stabilisce che ciascuno Stato membro istituisca una propria **Autorità Competente** (in Italia è attiva l'ANC3TG, presso il MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy), tenuta a garantire l'applicazione uniforme nell'Unione del Regolamento mediante lo svolgimento di adeguati **controlli ex post**, e che siano gli Stati membri a stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme deliberate

Lo scopo del Regolamento non è solo quello di **limitare il finanziamento dei conflitti e del terrorismo**, ma contribuire, attraverso la diffusione del **principio di trasparenza** e del **dovere di diligenza**, alla **promozione di una buona governance e di uno sviluppo economico sostenibile**.



L'Art. 1.1 del Regolamento definisce contemporaneamente l'**oggetto** e lo **scopo** del Regolamento, che consiste nell'istituzione di un **sistema dell'Unione sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento [...] al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di praticare il commercio di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro.**

In questo modo si intende **garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori dell'Unione, delle fonderie e delle raffinerie in zone di conflitto o ad alto rischio.**

L'**ambito applicativo** del Regolamento perimetra la propria operatività in base al **volume annuo di importazioni** per ciascuno dei minerali e metalli interessati così che, di fatto, sono soggetti agli obblighi del Regolamento solo gli importatori il cui volume annuo sia pari o superiore alle soglie indicate nell'Allegato I.

Tali soglie sono stabilite col criterio di garantire che **la maggior parte** (non meno del 95%) **dei volumi totali di 3TG importati nell'Unione** (per codice della nomenclatura combinata) **ricada nel perimetro di applicazione del Regolamento**, e possono essere modificate dalla Commissione **ogni 3 anni.**



I destinatari del Regolamento sono gli **operatori commerciali che importano nell'Unione i 3TG**.
«Importatore dell'Unione» è dunque la **persona, fisica o giuridica, che dichiara i 3TG ai fini dell'immissione in libera pratica o per conto della quale è rilasciata tale dichiarazione.**

L'immissione in libera pratica di merci non unionali comporta:

1. il **pagamento dei dazi** dovuti all'importazione;
2. il **pagamento**, ove opportuno, **di ulteriori oneri**;
3. a meno che non debbano essere applicate in una precedente fase, l'**applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni** di politica commerciale;
4. l'**espletamento di ogni ulteriore formalità** prevista per l'importazione della merce specifica.

N.B. *Per quanto siano soggetti agli obblighi previsti dal Regolamento solo gli importatori con volumi di annui pari/superiori alle soglie indicate nell'Allegato 1, **per garantire la massima efficacia e copertura degli intenti del legislatore è importante che chiunque sia coinvolto nel processo commerciale di 3TG faccia la sua parte** in termini di diligenza e sorveglianza delle transazioni.*



Con «**zone di conflitto o ad alto rischio**» il legislatore europeo ha inteso fornire una definizione pratica, facilmente comprensibile e completa, raccordata con quelle della Guida OCSE.

Art. 2, lettera f del Regolamento:

«zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, [e] da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo».

N.B. *La convenzione di Ginevra del 1949 definisce i conflitti armati come «tutti i casi di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato scoppiato fra due o più Parti, anche qualora una di questa non riconosca lo stato di guerra, nonché tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di una Parte, anche in assenza di resistenza armata».*



I principali obblighi a carico degli importatori sono connessi ai seguenti **Articoli del Regolamento**:

- **Art. 4** > Il **sistema di gestione**
- **Art. 5** > La **gestione del rischio**
- **Art. 6** > La realizzazione di **audit** da parte di soggetti terzi
- **Art. 7** > La **comunicazione**.

Tutte le tematiche oggetto di questi Articoli saranno ovviamente approfondite in altre pillole (o parti di esse) dedicate a tali argomenti.



Ai sensi dell'Art. 11 del Regolamento, le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili dell'esecuzione di adeguati controlli ex post allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione di 3TG adempiano ai suddetti obblighi.

I controlli ex post sono eseguiti adottando un **approccio basato sul rischio**, il che include altresì i casi in cui un'autorità competente sia in possesso di informazioni (anche derivanti da indicazioni comprovate fornite da terzi) relative alla mancata osservanza del Regolamento da parte di un importatore.

In sintesi, i controlli eseguiti sull'importatore comprendono la verifica, da parte dell'Autorità, del corretto esercizio del **dovere di diligenza** nella catena di approvvigionamento e del rispetto degli obblighi in materia di **sistema di gestione**, di **gestione del rischio**, di **audit** ad opera di soggetti terzi indipendenti e di **comunicazione** delle informazioni.

Per parte loro, gli importatori dell'Unione devono garantire l'assistenza necessaria ad agevolare l'esecuzione di tali controlli, che possono comprendere anche **ispezioni in loco**.



L'Art. 16 del Regolamento prevede che siano gli Stati membri a stabilire le norme relative alle **sanzioni da applicare in caso di infrazione** e che, ove l'infrazione sia accertata, siano le autorità nazionali competenti a notificare all'importatore le **misure correttive da adottare**.

In Italia, le sanzioni sono disciplinate dal **Decreto Direttoriale del 17 marzo 2022** che prevede, all'Art. 11, che l'Autorità possa imporre **sanzioni amministrative** in caso di:

- mancata collaborazione (es., l'importatore non consente od ostacola l'ispezione in loco);
- mancata o incompleta trasmissione di documenti nei termini previsti;
- inadempienze agli obblighi (quali, ad esempio, l'adozione delle misure correttive prescritte).

L'importatore ha comunque la possibilità di **presentare opposizione al provvedimento sanzionatorio** davanti all'autorità giudiziaria competente.



Il Regolamento è infine completato dai seguenti **allegati**:

- **ALLEGATO I** > Elenco dei minerali (parte A) e metalli (parte B) contemplati dal Regolamento, classificati nella Nomenclatura Combinata
- **ALLEGATO II** > Modello di elenco delle fonderie e raffinerie responsabili globali di cui all'Art. 9
- **ALLEGATO III** > Modello di elenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui all'Art. 10.

Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*
Dipartimento per le politiche per le imprese
Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il *Made in Italy*
Divisione IV – Politiche per le piccole e medie imprese, le start up, il movimento cooperativo, l'economia sociale



autoritacompetente.3TG@mise.gov.it

<https://anc3tg.mise.gov.it/>